



COMUNICATO UFFICIALE N.216
Stagione Sportiva 2019/2020

Si trasmettono, in allegato, i C.U. dal N. 189/AA al N. 194/AA della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA L'8 GENNAIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilìa)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 189/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 297 pfi 19/20 adottato nei confronti dei Sig.ri Stefano BOVO, Hakim AIT MHAND, Luca VUTERA e della società A.S.D. VILLA ESTENSE 2003, avente ad oggetto la seguente condotta:

STEFANO BOVO, Presidente e legale rappresentante della Società ASD VILLA ESTENSE 2003, in violazione degli artt. 4, comma 1, 19 e 32 del Codice di Giustizia Sportiva, e dell'art. 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver consentito l'utilizzo del calciatore AIT MHAND HAKIM nella gara *Granzette - Asd Villa Estense 2003*, del Campionato Provinciale di Prima Categoria, Girone D, C.R. Veneto, Stagione Sportiva 2019-20 dell'8.09.2019, sebbene lo stesso fosse squalificato, ed omettendo di far sottoporre lo stesso agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva;

HAKIM AIT MHAND, calciatore della Società ASD VILLA ESTENSE 2003, in violazione degli artt. 4, comma 1, 19 e 32 del Codice di Giustizia Sportiva, e dell'art. 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver partecipato, malgrado fosse squalificato, nelle file della Società A.S.D. VILLA ESTENSE 2003 alla gara *Granzette - Asd Villa Estense 2003*, del Campionato Provinciale di Prima Categoria, Girone D, C.R. Veneto, Stagione Sportiva 2019-20 dell'8.09.2019, ed, inoltre per aver omesso di sottoporsi agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva;

LUCA VUTERA, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società ASD VILLA ESTENSE 2003, in violazione degli artt. 4, comma 1, 19 e 32 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 43, comma 1, delle N.O.I.F., 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione della gara *Granzette - Asd Villa Estense 2003*, del Campionato Provinciale di Prima Categoria, Girone D, C.R. Veneto, Stagione Sportiva 2019-20 dell'8.09.2019, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto squalificato, il calciatore AIT MHAND HAKIM, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare posizione del Calciatore stesso consegnata al Direttore della Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alla gara sotto indicata, sebbene squalificato, e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva;

A.S.D. VILLA ESTENSE 2003, per responsabilità diretta ed oggettiva ex art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società, alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Stefano BOVO in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. VILLA ESTENSE 2003, Hakim AIT MHAND e Luca VUTERA;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 30 (trenta) giorni di inibizione per il Sig. Stefano BOVO, di 1 (una) giornata di squalifica da scontarsi nel Campionato di competenza per il Sig. Hakim AIT MHAND, di 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Luca VUTERA, di € 300,00 (trecento/00) di ammenda e 1 punto di penalizzazione da scontarsi nel Campionato Prima Categoria Veneto stagione sportiva 2019/2020 per la società A.S.D. VILLA ESTENSE 2003;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 GENNAIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 190/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 131 pf 19/20 adottato nei confronti del Sig. Oscar GILARDI, avente ad oggetto la seguente condotta:

OSCAR GILARDI, tecnico iscritto nei Ruoli del Settore Tecnico, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per aver condiviso sul proprio profilo Facebook il link riportante l'immagine "6000multe", ove veniva fotografata la pagina Facebook del sig. Alberto VERONESE, sulla quale campeggiava in primo piano un'immagine, accompagnata da frasi denigratorie, di cinque soggetti, fra i quali figuravano dirigenti della Divisione Calcio a 5, ovvero il Presidente Dott. Andrea MONTEMURRO, il Vice Presidente Vicario Avv. Gabriele DI GIANVITO, il Vice Presidente Vittorio ZIZZARI ed il Consigliere Alessandro DI BERNARDINO, rendendola visibile a tutti coloro che avevano accesso al suo profilo personale, così denigrando pubblicamente i soggetti rappresentati nell'immagine;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Oscar GILARDI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di squalifica per il Sig. Oscar GILARDI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 GENNAIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 191/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 355 pf 19/20 adottato nei confronti del Sig. Marco DEL GRATTA e della società SSD SANREMESE CALCIO SRL avente ad oggetto la seguente condotta:

MARCO DEL GRATTA, all'epoca dei fatti socio azionista al 25% della S.S.D. SANREMESE CALCIO S.R.L., in quanto tale soggetto tenuto all'osservanza del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione dell'art. 2, comma 2, e dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver insultato, al termine dell'incontro del campionato di Serie D dell'8.9.2019, disputato a Sanremo fra SSD SANREMESE CALCIO e FEZZANESE, il Direttore di gara, avvicinandosi allo stesso mentre questi stava rientrando negli spogliatoi, e portando il proprio viso a pochi centimetri da quello dell'arbitro, con atteggiamento minatorio;

SSD SANREMESE CALCIO SRL, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti posti in essere dal Sig. Marco DEL GRATTA in qualità di socio azionista della stessa società;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Glauco FERRARA, in qualità di Presidente e di legale rappresentante, per conto della società SSD SANREMESE CALCIO SRL e dal Sig. Marco DEL GRATTA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Marco DEL GRATTA, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società SSD SANREMESE CALCIO SRL;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 GENNAIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 192/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 513 pfi 19/20 adottato nei confronti del Sig. Mirko PAZZARELLI e della società A.S.D. CSKA AMATORI CORRIDONIA avente ad oggetto la seguente condotta:

MIRKO PAZZARELLI, Addetto Stampa della società A.S.D. CSKA AMATORI CORRIDONIA all'epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4 comma 1, e 23 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva con l'aggravante di cui all'art. 14 co.1 lett. l) del Codice di Giustizia Sportiva, per aver, a margine e in sede di commento di quanto occorso in occasione dell'incontro A.S.D CSKA AMATORI CORRIDONIA vs A.S.D. CLUENTINA CALCIO disputato in data 02.11.19 valevole per il Campionato 1^a Categoria (C.R. Marche) stagione sportiva in corso, gravemente leso l'onore, il decoro e il prestigio dell'Arbitro (A.E. Sig. Valerio GIOVANNINI della Sezione A.I.A. di Ascoli Piceno) che ebbe a dirigere quella gara, nonché, per l'effetto e più in generale, quello proprio dell'istituzione arbitrale nel suo complesso intesa mediante frasi ed espressioni irrispettose, proferite all'indirizzo dello stesso facendo utilizzo della piattaforma di messaggistica istantanea "Facebook Messenger";

A.S.D. CSKA AMATORI CORRIDONIA, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti posti in essere dal Sig. Mirko PAZZARELLI in qualità di Addetto Stampa della stessa società;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giorgio CARDUCCI, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. CSKA AMATORI CORRIDONIA e dal Sig. Mirko PAZZARELLI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 20 (venti) giorni di inibizione per il Sig. Mirko PAZZARELLI, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. CSKA AMATORI CORRIDONIA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 GENNAIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 193/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 308 pf 19/20 adottato nei confronti del Sig. Luigi BARBATI e della società A.S.D. FANFULLA, avente ad oggetto la seguente condotta:

LUIGI BARBATI, Presidente e legale rappresentante della società A.S.D. FANFULLA all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 32, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione ai punti 1 e 5, del C.U. n.162 pubblicato in Roma il 03/06/2019, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 12/07/2019, la documentazione riguardante l'organigramma e la fidejussione bancaria originale;

A.S.D. FANFULLA per responsabilità diretta, ex art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il sopra indicato Presidente al momento di commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Luigi BARBATI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. FANFULLA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 20 (venti) giorni di inibizione per il Sig. Luigi BARBATI e di € 1000,00 (mille/00) di ammenda per la A.S.D. FANFULLA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 GENNAIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 194/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 422 pf 19/20 adottato nei confronti del Sig. Michele CASERTA e della società POL. D FUTSAL TORREMAGGIORE, avente ad oggetto la seguente condotta:

MICHELE CASERTA, Presidente e legale rappresentante della società POL D FUTSAL TORREMAGGIORE all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 32, comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione alle indicazioni previste nel C.U. n. 1145 Divisione Calcio a 5, pubblicato in Roma il 12/06/2019, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 15/07/2019, la documentazione riguardante la fidejussione in originale e per non aver adottato idonee misure volte all'effettuazione del predetto incumbente;

POL. D FUTSAL TORREMAGGIORE per responsabilità diretta, ex art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il sopra indicato Presidente al momento di commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Michele CASERTA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società POL. D FUTSAL TORREMAGGIORE;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Michele CASERTA e di € 100,00 (cento/00) di ammenda per la POL. D FUTSAL TORREMAGGIORE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 GENNAIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina